Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 315

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 dicembre 1956** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni via XX Settembre Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale,,* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 315 DEL 15 DICEMBRE 1956:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Elenco delle ditte autorizzate alla fabbricazione, al commercio ed all'impiego di sostanze sottoposte alle disposizioni di legge sugli stupefacenti.

(5929)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 315 DEL 15 DICEMBRE 1956:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 61: **Ministero del tesoro - Cassa depositi e prestiti Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** 118ª Estrazione di cartelle ordinarie 4 %.

(5864)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 14 aprile 1956
registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1956
registro n. 23 Aeronautica, foglio n. 259

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

« A VIVENTI »

RONDELLI Paolino, sergente pilota:
« Durante un volo di scorta ad una pattuglia di lenti plurimotori attaccati da prevalenti cacciatori avversari, si batteva fino al limite imposto dalle possibilità del suo velivolo crivellato di colpi ».
Cielo di Dig-Merer, 3 febbraio 1941.

MEDAGLIA DI BRONZO

TAMPELLINI Renzo, sergente maggiore pilota:
« Sottufficiale pilota di aeroplano d'assalto, ottenendo concreti risultati e con l'apparecchio più volte colpito, partecipava a numerose azioni belliche, in bombardamento a tuffo e mitragliamenti di postazioni di mezzi corazzati e da concentramenti di truppe ».
Bir-Hacheim, Ain El Gazala Tobruk, El Alamein, 23 maggio-27 luglio 1942.

MARTINELLI Guido, sergente maggiore pilota
« Pilota da caccia, durante un lungo ciclo operativo compiva numerosissime missioni in mare aperto spesso in condizioni atmosferiche proibitive ed in zone intensamente controllate dall'avversario, distinguendosi per perizia e coraggio ».
Cielo del Mediterraneo centrale ed orientale, 29 novembre 1942-24 aprile 1943.

GIONDI Ezio, sergente maggiore pilota:
« Compiva numerose azioni belliche dando costante prova di perizia, dedizione al dovere ed ardimento ».
Cielo della Balcania, 21 aprile 1942-23 marzo 1943.

CALETTI Antonio, sergente maggiore pilota
« Secondo pilota di apparecchio plurimotore contribuiva alla riuscita di numerosi bombardamenti notturni e diurni su munitissime basi nemiche. In una azione notturna particolarmente contrastata da avverse condizioni atmosferiche coadiuvava brillantemente il capo equipaggio in un riuscito atterraggio notturno di fortuna permettendo con la sua opera la salvezza dell'equipaggio e del velivolo ».
Fronte occidentale Greco-Jugoslavo-Marmarica, 12 giugno 1940-31 gennaio 1942.

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

LO CASCIO Rosario, sergente maggiore pilota:
« Capo equipaggio di velivolo da trasporto, partecipava a numerose missioni di guerra dando in ogni circostanza prova di elevato spirito di abnegazione e di sereno ardimento. Nella fase di evacuazione di una nostra base operativa, benchè ferito ad una mano da scheggie nemiche, si offriva volontario per far parte di un equipaggio incaricato di riportare in Patria, attraverso il Mediterraneo, un velivolo seriamente compromesso nella sua efficienza ».
Cielo dell'Africa Settentrionale e del Mediterraneo, 19 maggio 1942-18 gennaio 1943.

LOTTO Ottorino, sergente maggiore pilota:
« Sottufficiale pilota, partecipava ad una azione di siluramento contro una formazione navale, contribuendo al danneggiamento di un piroscafo di medio tonnellaggio, nonostante la violenta reazione avversaria ».
Mediterraneo occidentale, 3 settembre 1942-14 marzo 1943.

MEZZADRA Teresio, sergente maggiore pilota
« Valoroso pilota di apparecchio da bombardamento, partecipava a numerose azioni belliche diurne e notturne su munitissime basi nemiche sul fronte Greco-Jugoslavo. Durante la battaglia nel deserto della Marmarica prendeva parte ad azioni di bombardamento e di mitragliamento da bassissima quota su colonne corazzate nemiche incurante della violenta reazione contraerea avversaria ».
Fronte occidentale Greco-Albanese e della Marmarica, 14 aprile-11 dicembre 1941.

(5569)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 novembre 1956, n. 1358.
Interpretazione dell'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La facoltà prevista dall'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110, ai fini della determinazione di uno speciale regime di imposizione dell'imposta generale sull'entrata per il commercio delle acque e bevande gassate, deve intendersi riferita anche al commercio delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — MEDICI — CORTESE

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1956, n. 1359.
Riconoscimento della personalità giuridica all'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, ed approvazione dello statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento giuridico dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, e lo schema di statuto approvato dagli enti fondatori;

Visto l'atto per notar dott. Alessandro Gallerani di Bologna, 28 novembre 1955, con il quale è stato costituito l'Ente e ne è stato approvato lo statuto;

Ritenuta la opportunità di procedere al riconoscimento giuridico dell'Ente predetto, in relazione alle finalità che esso si propone ed ai mezzi di cui può disporre;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

E' riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo denominato « Ente autonomo per le fiere di Bologna », con sede in Bologna.

E' approvato lo statuto dell'Ente stesso, allegato al presente decreto, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1956

GRONCHI

CORTESE

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 92. — CARLOMAGNO

Statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna

DELLA COSTITUZIONE E DEGLI SCOPI

Art. 1.

E' costituito, con sede in Bologna, un Ente autonomo per le fiere di Bologna, avente lo scopo di organizzare periodicamente fiere campionarie a carattere nazionale ed internazionale specializzate, con tutte le facoltà connesse e conseguenti allo scopo.

L'Ente non ha fini speculativi e svolge unicamente attività di pubblico interesse.

DEI SOCI

Art. 2.

Partecipano alla costituzione dell'Ente e alla formazione del capitale di fondazione, con una quota di cinque milioni, pagabili anche in cinque rate annuali di lire un milione ciascuna:

a) il comune di Bologna;
b) l'Amministrazione provinciale di Bologna;
c) la Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna;
d) l'Ente provinciale per il turismo di Bologna;
e) l'Associazione degli industriali della provincia di Bologna;
f) l'Associazione dei commercianti della provincia di Bologna;
g) l'Artigianato provinciale bolognese.

Art. 3.

Possono altresì partecipare all'Ente fiera, in qualità di soci sottoscrittori enti, organizzazioni, associazioni di carattere economico e privati che versino *una tantum* (sia pure con forma rateizzata in non più di cinque rate uguali) un importo di cinque milioni.

L'ammissione dei soci è subordinata alla deliberazione del Consiglio generale.

DELLA RESPONSABILITA' DEI SOCI

Art. 4.

La responsabilità dei soci si intende limitata, ad ogni effetto di legge, alla quota rispettivamente sottoscritta, escluso ogni vincolo di solidarietà.

DEL PATRIMONIO

Art. 5.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dalle quote sottoscritte dai soci;
b) dal fondo di riserva, costituito nel modo specificato nell'art. 16;
c) da donazioni, lasciti, legati e contributi di terzi a fondo perduto.

DEL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Art. 6.

L'Ente provvede all'esercizio della propria attività in tutte le forme tecniche più appropriate:

a) con le rendite patrimoniali;
b) col ricavato dell'esercizio della propria attività.

DEGLI ORGANI DELL'ENTE

Art. 7.

Sonno organi dell'Ente:
a) il presidente;
b) il Consiglio generale;
c) la Giunta esecutiva;
d) il segretario generale;
e) il Collegio dei revisori dei conti.

DEL PRESIDENTE

Art. 8.

Il presidente dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio.

Il presidente dura in carica tre esercizi finanziari e può essere confermato. Egli ha la legale rappresentanza dell'Ente, presiede il Consiglio generale e la Giunta esecutiva, dispone la esecuzione delle deliberazioni di entrambi gli organi amministrativi e provvede a quant'altro necessario per assicurare la continuità e la regolarità della gestione dell'Ente.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fa le veci, ad ogni effetto, il vice presidente, nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio, su proposta del Consiglio generale e scelto tra i rappresentanti dei soci fondatori.

DEL CONSIGLIO GENERALE

Art. 9.

Il Consiglio generale è nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, ed è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Gruppo a) in rappresentanza dello Stato:
1) un rappresentante designato dal Ministero dell'industria e del commercio;
2) un rappresentante designato dal Ministero del commercio con l'estero;
3) un rappresentante designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
4) un rappresentante designato dal Ministero del tesoro;
5) un rappresentante designato dall'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Gruppo b) in rappresentanza dei soci fondatori:
6) tre rappresentanti del comune di Bologna;
7) due rappresentanti dell'Amministrazione provinciale di Bologna;
8) due rappresentanti della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bologna;
9) due rappresentanti dell'Ente provinciale per il turismo di Bologna;
10) due rappresentanti dell'Associazione degli industriali della provincia di Bologna;
11) due rappresentanti dell'Associazione dei commercianti della provincia di Bologna;
12) due rappresentanti dell'Artigianato provinciale bolognese;

Gruppo c):
13) due rappresentanti dell'Unione degli agricoltori della provincia di Bologna, designati dalla Unione stessa;
14) un rappresentante per ogni cinque soci sottoscrittori di cui all'art. 3 da designarsi dai medesimi;
15) un rappresentante dei lavoratori;
16) un rappresentante degli espositori.

I membri di cui ai gruppi a) e b) sono designati dalle rispettive amministrazioni ed organizzazioni.

Il rappresentante dei lavoratori è designato dal presidente dell'Ente, su proposta delle organizzazioni sindacali locali interessate.

Il rappresentante degli espositori è designato dal presidente dell'Ente, ed è scelto da una terna di nomi proposti mediante votazione di almeno un quinto degli espositori che abbiano partecipato alle tre ultime manifestazioni.

I consiglieri durano in carica tre esercizi finanziari e possono essere confermati. Essi prestano la loro opera gratuitamente.

Ai consiglieri residenti fuori della sede dell'Ente, saranno rimborsate le spese relative alla loro partecipazione ai lavori del Consiglio.

Nel caso di vacanza di posti, gli Enti competenti provvederanno alla nuova designazione, con le stesse modalità prescritte per la nomina.

La durata in carica del nuovo nominato sarà quella del membro cui è succeduto.

Non è compatibile la carica di componente del Consiglio generale con quella di titolare o amministratore di ditte, società ed enti che abbiano rapporti per forniture con l'Ente.

Art. 10.

Il Consiglio generale ha i più ampi poteri per l'attuazione degli scopi dell'Ente; ne fissa le direttive, ne regola l'attività e delibera sulle azioni da svolgere adottando tutti i provvedimenti all'uopo necessari.

Spetta inoltre al Consiglio di deliberare sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo e sulle operazioni finanziarie che impegnino il bilancio per oltre un esercizio.

Art. 11.

Il Consiglio generale è convocato, in via ordinaria, due volte all'anno o quando il presidente lo reputi opportuno e su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri o su richiesta scritta motivata al presidente da parte del Collegio dei revisori dei conti.

Gli inviti di convocazione saranno diramati almeno dieci giorni prima della data della riunione.

Nei casi urgenti il Consiglio può essere convocato telegraficamente con solo tre giorni di preavviso.

Gli inviti di convocazione debbono sempre prevedere la prima e seconda convocazione. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri; la seconda convocazione, che dovrà aver luogo non prima del giorno successivo a quello della prima, sarà valida con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri.

Tutte le deliberazioni, sia di prima che di seconda convocazione, sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta cui spetta di fare constare la validità della seduta medesima.

Delle deliberazioni adottate e degli affari trattati, è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede e dal segretario generale.

DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 12.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente e da un rappresentante per ognuno dei soci fondatori tratto dal Consiglio generale.

La durata in carica della Giunta è quella stessa del Consiglio.

La Giunta esecutiva provvede all'ordinaria amministrazione dell'Ente secondo le direttive del Consiglio generale, nonchè al lavoro organizzativo, tecnico ed amministrativo dell'Ente stesso.

Essa può adottare, nei casi di urgenza, qualsiasi provvedimento di competenza del Consiglio generale, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso, nella sua prima adunanza.

La Giunta esecutiva è convocata — previo tempestivo avviso — dal presidente, secondo la necessità e quando ne facciano domanda almeno tre membri.

Le prestazioni dei membri della Giunta esecutiva sono a titolo gratuito; ai componenti residenti fuori della sede dell'Ente, verrà corrisposto il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai lavori della Giunta.

Per la validità delle sedute occorre la maggioranza dei membri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità ha la prevalenza il voto di chi presiede la seduta.

Degli affari trattati e delle deliberazioni prese verra redatto verbale firmato da chi presiede e dal segretario generale.

DEL SEGRETARIO GENERALE

Art. 13.

Il segretario generale è nominato, su proposta del presidente — previo parere della Giunta esecutiva — dal Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il competente organo consultivo.

Egli è il capo degli uffici e del personale; cura l'osservanza e la esecuzione delle direttive impartite dal Consiglio generale e dalla Giunta esecutiva, alle cui sedute assiste redigendone e controfirmandone i relativi verbali.

DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 14.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio, ed è composto di cinque membri

a) uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, con funzioni di presidente;

b) uno in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) uno in rappresentanza del comune di Bologna;

d) uno in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Bologna;

e) uno in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna.

I revisori durano in carica tre esercizi finanziari e possono essere confermati.

Essi assistono alle sedute del Consiglio generale ed hanno i poteri e gli obblighi stabiliti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

Ai revisori spetta un emolumento che viene determinato, anno per anno, dal Consiglio generale.

DEL BILANCIO

Art. 15.

L'esercizio finanziario dell'Ente comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Rispettivamente entro il 15 dicembre ed il 30 aprile di ogni anno debbono venire trasmessi al Ministero dell'industria e del commercio, per l'approvazione, il bilancio preventivo dell'esercizio avvenire ed il conto consuntivo dell'esercizio precedente, predisposti dalla Giunta esecutiva e deliberati dal Consiglio generale.

Il conto consuntivo deve essere corredato da una relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Debbono inoltre essere sottoposte all'approvazione dello stesso Ministero le deliberazioni che impegnino il bilancio per oltre un esercizio.

Art. 16.

Le eccedenze attive di ciascun esercizio saranno così devolute:

il 90 % in aumento del patrimonio e della riserva;

il 10 % a disposizione della Giunta esecutiva per fini assistenziali e benefici, nonchè per eventuali provvidenze a favore del personale.

DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
E DELLO SCIOGLIMENTO

Art. 17.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, nel caso di impossibilità di funzionamento dell'Amministrazione ordinaria o di gravi irregolarità, può nell'interesse del miglior andamento dell'Ente, affidarne l'amministrazione straordinaria ad un commissario, che nominerà con proprio decreto, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.

Art. 18.

L'Ente può essere sciolto per deliberazione del Consiglio generale, con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei consiglieri in carica.

L'Ente può altresì essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, per manifesta impossibilità di raggiungere i propri fini o per motivi di interesse pubblico.

In ogni caso il liquidatore è nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio.

Il rendiconto finale del liquidatore è soggetto alla approvazione dello stesso Ministro.

Art. 19.

In caso di scioglimento, il residuo netto del patrimonio dell'Ente risultante dalla chiusura della liquidazione, sarà devoluto al rimborso proporzionale delle quote di partecipazione. L'eventuale eccedenza sarà devoluta al comune di Bologna.

Visto, *il Ministro per l'industria e per il commercio*
CORTESE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1956, n. 1360.

Erezione in ente morale della Cassa comunale di credito agrario di Anela (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto il regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la richiesta formulata dal Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato, nell'adunanza della Sezione terza del 28 settembre 1956, le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte e condivise;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' eretta in ente morale la Cassa comunale di credito agrario di Anela (Sassari).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1956

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 94. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1956, n. 1361.

Erezione in ente morale della Cassa comunale di credito agrario di San Pantaleo di Olbia (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto il regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la richiesta formulata dal Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato, nell'adunanza della Sezione terza del 28 settembre 1956, le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte e condivise;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' eretta in ente morale la Cassa comunale di credito agrario di San Pantaleo di Olbia (Sassari).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1956

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 96 CARLOMAGNO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1956

Scioglimento del Consiglio provinciale di Vercelli.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio provinciale di Vercelli — costituito, per legge, di trenta membri — è risultato composto, in base ai risultati delle elezioni del 27 maggio 1956, da due gruppi contrapposti di consiglieri, di pari consistenza numerica, *le cui profonde divergenze* hanno reso impossibile, nonostante gli interventi e la *formale diffida* del prefetto, l'elezione del presidente e della Giunta provinciale e, conseguentemente, il funzionamento dell'Amministrazione neo-eletta.

In una prima adunanza consiliare, all'uopo indetta per il 2 luglio 1956, non si potè, infatti, procedere alla nomina del presidente *per mancanza del numero legale di presenti* prescritto dall'art. 5 della legge 8 marzo 1951, n. 122. Analogo esito negativo ebbe la seduta di seconda convocazione — tenuta l'11 e proseguita il 19 luglio — in cui, dopo una votazione con risultato paritario tra i candidati dei due gruppi, venne a mancare, per l'abbandono dell'aula da parte di metà dei consiglieri, il richiesto numero legale di presenti.

Il prefetto, allora, allo scopo di porre il Consiglio provinciale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, con decreto 24 agosto 1956, dispose due successive convocazioni dell'organo stesso per l'elezione del presidente e della Giunta provinciale, con l'esplicita diffida che, qualora le relative adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, in quanto nella seduta di prima convocazione, tenuta il 5 settembre, nessuno dei candidati dei due gruppi contrapposti riuscì ad ottenere, nelle due votazioni libere ed in quella di ballottaggio, la richiesta maggioranza assoluta di voti, mentre nella successiva seduta di seconda convocazione del 12 settembre, dopo una prima votazione, con analogo risultato, metà dei consiglieri abbandonò l'aula, facendo venire meno il *quorum* di presenti necessario per il proseguo della procedura.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — *nonostante formale diffida* — nel violare un tassativo obbligo di legge e che la paralisi funzionale che lo travaglia costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, con rapporto n. 6400 in data 3 corrente, ne ha proposto lo scioglimento a norma dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge c.p. dopo avere disposto, con decreto 21 settembre 1956, la sospensione del Consiglio stesso e la nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio provinciale di Vercelli di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi dell'Amministrazione provinciale di Vercelli — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 20 novembre 1956.

E' stato, pertanto, predisposto l'unito schema di decreto — che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma — col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio provinciale di Vercelli ed alla nomina di una Commissione straordinaria per la provvisoria gestione della Provincia, costituita dal dott. Giuseppe Pasino, vice prefetto, presidente; dall'ingegnere Pietro Monti, dal rag. Pietro Cavezzale, dal sig. Augusto Chiorino e dall'ing. Carlo Fuselli, membri.

Roma, addì 1º dicembre 1956

Il Ministro TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio provinciale di Vercelli non ha provveduto ad eleggere il presidente e la Giunta provinciale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione:

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 20 novembre 1956;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè la legge 8 marzo 1951, n. 122

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Vercelli è sciolto.

Art. 2.

La provvisoria amministrazione della Provincia, fino all'insediamento della nuova rappresentanza elettiva a norma di legge, è affidata ad una Commissione straordinaria costituita dai signori dott. Giuseppe Pasino, vice prefetto, presidente; ing. Pietro Monti, rag. Pietro Cavezzale, sig. Augusto Chiorino ed ing. Carlo Fuselli, membri.

Alla predetta Commissione sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1956

GRONCHI

TAMBRONI

(6187)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1956.
Scioglimento del Consiglio provinciale di Ravenna.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio provinciale di Ravenna — costituito, per legge, di ventiquattro membri — è risultato composto, in base ai risultati delle elezioni del 27 maggio 1956, da dodici consiglieri delle correnti politiche di centro e da dodici delle correnti politiche di sinistra.

Si è venuta in tal modo a determinare in seno al predetto Consiglio una perfetta equivalenza di forze contrapposte, le cui profonde divergenze hanno reso impossibile, nonostante gli interventi e la formale diffida del prefetto, l'elezione del presidente e della Giunta provinciale e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione neo-eletta.

Dopo la seduta d'insediamento del 25 luglio 1956, nella quale si trattò esclusivamente della convalida degli eletti (peraltro senza effetto alcuno, essendo la relativa deliberazione, inviata al prefetto dopo gli otto giorni, decaduta ai sensi dell'art. 12 della legge 9 giugno 1947, n. 530), il Consiglio provinciale tornò a riunirsi su espressa richiesta del prefetto in data 20 agosto 1956 per procedere in prima convocazione — previa una nuova pronuncia sulla condizione degli eletti — alla elezione del presidente e della Giunta.

La seduta, però, riuscì infruttuosa poichè nessuno dei consiglieri ebbe a conseguire, nelle due prescritte votazioni libere ed in quella di ballottaggio, la maggioranza assoluta dei voti richiesta per l'elezione del presidente dall'art. 5 della legge 8 marzo 1951, n. 122.

Nell'adunanza di seconda convocazione, poi, indetta per il 28 agosto, nessuna deliberazione potè aver luogo al riguardo, essendosi dovuta constatare la mancanza del numero legale di presenti, della metà più uno dei consiglieri in carica, richiesto dal terzo comma dell'articolo sopracitato.

Allo scopo di porre il Consiglio provinciale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto invitò il presidente uscente della Giunta provinciale a disporre due successive convocazioni dell'organo stesso per l'elezione delle cariche, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale — che, qualora le relative adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti poichè anche nelle due nuove sedute, del 10 settembre in prima convocazione e del 18 successivo in seconda, si dovette registrare la mancanza del prescritto numero legale di presenti.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la paralisi funzionale che lo travaglia costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, con rapporto in data 28 settembre 1956, ne ha proposto lo scioglimento a norma del citato art. 323, provvedendo, nel contempo, alla sospensione del Consiglio stesso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente, a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio provinciale di Ravenna di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi dell'ente — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 23 ottobre 1956.

E' stato, pertanto, predisposto l'unito schema di decreto — che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V Ill.ma — col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio provinciale di Ravenna ed alla nomina di una Commissione straordinaria per la provvisoria gestione della Provincia, costituita dal vice prefetto dott. Antonio Davolio, presidente; dall'avv. Nestore Fignagnani e dal col. della riserva Pietro Bernicoli, membri.

Roma, addì 1° dicembre 1956

Il Ministro: Tambroni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio provinciale di Ravenna non ha provveduto ad eleggere il presidente e la Giunta provinciale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 23 ottobre 1956;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè la legge 8 marzo 1951, n. 122;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Ravenna è sciolto.

Art. 2.

La provvisoria amministrazione della Provincia, fino all'insediamento della nuova rappresentanza elettiva a norma di legge, è affidata ad una Commissione straordinaria costituita dai signori dott. Antonio Davolio, vice prefetto, presidente; avv. Nestore Fignagnani e col. Pietro Bernicoli, membri.

Alla predetta Commissione sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1956

GRONCHI

Tambroni

(6186)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1956.
Approvazione della conferma del prof. Antonio Carrelli a presidente della RAI-Radiotelevisione Italiana, fatta dal Consiglio di amministrazione della Società stessa, per il periodo dal 28 marzo 1955 al 29 giugno 1956.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto lo statuto della RAI Radiotelevisione Italiana, approvato con decreto Ministeriale 29 luglio 1933, e successive modificazioni; l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428; e l'art. 6 della Convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1954, con cui fu approvata la nomina del prof. Antonio Carrelli a presidente della RAI Radiotelevisione Italiana, per l'anno 3 giugno 1954-2 giugno 1955;

Considerato che la nomina approvata con il decreto Ministeriale predetto venne a decadere dal 28 marzo 1955 per effetto dell'intervenuta scadenza del mandato di consigliere della RAI conferito al prof. Carrelli;

Vista la deliberazione presa dal Consiglio di amministrazione della RAI Radiotelevisione Italiana in data 28 marzo 1955, con la quale il medesimo prof. Antonio Carrelli, essendo stato rieletto consigliere di amministrazione dall'assemblea degli azionisti, venne confermato presidente della Società;

Visto il decreto Ministeriale di pari data del presente con cui viene approvata la successiva conferma del professore Carrelli nella carica predetta, deliberata dal Consiglio di amministrazione della Società in data 30 giugno 1956;

Visto l'art. 2385 del Codice civile;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la conferma del prof. Antonio Carrelli a presidente della RAI Radiotelevisione Italiana, fatta dal Consiglio di amministrazione della Società stessa, per il periodo dal 28 marzo 1955 al 29 giugno 1956.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 settembre 1956

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BRASCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1956
Registro n. 47 *Ufficio riscontro poste, foglio n.* 1. — FAGGIANI

(6188)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1956.

Approvazione della conferma del prof. Antonio Carrelli a presidente della RAI-Radiotelevisione Italiana, fatta dal Consiglio di amministrazione della Società stessa, a datare dal 30 giugno 1956 e per il relativo periodo di carica.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto lo statuto della RAI Radiotelevisione Italiana, approvato con decreto Ministeriale 29 luglio 1933, e successive modificazioni; l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428; e l'art. 6 della Convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Visto il decreto Ministeriale di pari data del presente con il quale viene approvata la conferma del prof. Antonio Carrelli a presidente della RAI Radiotelevisione Italiana per il periodo dal 28 marzo 1955 al 29 giugno 1956;

Vista la deliberazione presa in data 30 giugno 1956 dal Consiglio di amministrazione della RAI, relativa alla ulteriore conferma del prof. Carrelli nella carica suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la conferma del prof. Antonio Carrelli a presidente della RAI Radiotelevisione Italiana, fatta dal Consiglio di amministrazione della Società stessa, a datare dal 30 giugno 1956 e per il periodo di carica previsto dallo Statuto sociale e dalle altre norme in vigore.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 settembre 1956

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BRASCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1956
Registro n. 46 *Ufficio riscontro poste, foglio n.* 400. — FAGGIANI

(6190)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1956.

Approvazione della nomina del dott. Rodolfo Arata a direttore generale della RAI-Radiotelevisione Italiana, fatta dal Consiglio di amministrazione della Società stessa, a datare dal 30 giugno 1956.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto lo statuto della RAI Radiotelevisione Italiana, approvato con decreto Ministeriale 29 luglio 1933, e successive modificazioni; l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428; e l'art. 6 della Convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1954 con cui fu approvata la nomina a direttore generale della RAI Radiotelevisione Italiana, dell'ing. Giovanni Battista Vicentini;

Vista la deliberazione presa in data 30 giugno 1956 dal Consiglio di amministrazione della RAI, relativa alla nomina del dott. Rodolfo Arata a direttore generale della Società, in sostituzione del suddetto ing. Vicentini, dimissionario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la nomina del dott. Rodolfo Arata a direttore generale della RAI Radiotelevisione Italiana, fatta dal Consiglio di amministrazione della Società stessa, a datare dal 30 giugno 1956, in sostituzione dell'ing. Giovanni Battista Vicentini, dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 settembre 1956

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BRASCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1956
Registro n. 46 *Ufficio riscontro poste, foglio n.* 398. — FAGGIANI

(6191)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1956.

Approvazione della conferma dell'ing. Carlo Filiberto Guala a consigliere delegato della RAI-Radiotelevisione Italiana, fatta dal Consiglio di amministrazione della Società stessa, per il periodo 28 marzo 1955-26 giugno 1956.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto lo statuto della RAI Radiotelevisione Italiana, approvato con decreto Ministeriale 29 luglio 1933, e successive modificazioni; l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428; e l'art. 6 della Convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1954 con cui fu approvata la nomina a consigliere delegato della RAI Radiotelevisione Italiana, dell'ing. Carlo Filiberto Guala;

Vista la deliberazione presa in data 28 marzo 1955, dal Consiglio di amministrazione della RAI, con la quale, in seguito alla rielezione a consigliere di amministrazione del predetto ing. Guala precedentemente deliberata dall'assemblea degli azionisti, venne confermata la sua nomina a consigliere delegato della Società;

Vista la lettera in data 30 giugno 1956 con cui la RAI ha informato che l'ing. Guala, resosi dimissionario da consigliere della Società, è stato dall'assemblea generale degli azionisti sostituito in data 27 giugno 1956 in tale carica;

Visto l'art. 2385 del Codice civile;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la conferma dell'ing. Carlo Filiberto Guala a consigliere delegato della RAI - Radiotelevisione Italiana, fatta dal Consiglio di amministrazione della Società stessa, per il periodo 28 marzo 1955-26 giugno 1956.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 settembre 1956

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BRASCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1956
Registro n. 46 Ufficio riscontro poste, foglio n. 399. — FAGGIANI

(6189)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1956.

Approvazione della nomina dell'ing. Marcello Rodinò a consigliere delegato della RAI-Radiotelevisione Italiana, fatta dal Consiglio di amministrazione della Società stessa, a datare dal 30 giugno 1956.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto lo statuto della RAI Radiotelevisione Italiana, approvato con decreto Ministeriale 29 luglio 1933, e successive modificazioni; l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428; e l'art. 6 della Convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Vista la deliberazione presa in data 30 giugno 1956 dal Consiglio di amministrazione della RAI Radiotelevisione Italiana, relativa alla nomina a consigliere delegato della Società dell'ing. Marcello Rodinò, eletto consigliere dall'assemblea generale degli azionisti della Società stessa in data 27 giugno 1956;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la nomina dell'ing. Marcello Rodinò a consigliere delegato della RAI Radiotelevisione Italiana, fatta dal Consiglio di amministrazione della Società stessa, a datare dal 30 giugno 1956.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 settembre 1956

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BRASCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1956
Registro n. 46 Ufficio riscontro poste, foglio n. 397. — FAGGIANI

(6192)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1956.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Asti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 3 gennaio 1955, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Asti;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Asti n. 7875, in data 4 agosto 1956, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Sanguanini Felice, rappresentante della Camera di Commercio, industria e agricoltura, richiesta dall'Amministrazione interessata, in quanto deceduto, con il dottor Reali Augusto della stessa Camera di commercio, industria e agricoltura;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Sanguanini Felice è sostituito con il dottor Reali Augusto, quale rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, nella Commissione provinciale per il collocamento di Asti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 novembre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(6100)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1956.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 23 settembre 1954, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Vercelli;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Vercelli n. 14361, in data 10 agosto 1956, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Besate Pietro, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Confederazione generale italiana del lavoro), con il sig. Ghisio Gioacchino della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Besate Pietro è sostituito con il sig. Ghisio Gioacchino, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 novembre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(6098)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1956.

Nomina del vice presidente dell'ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1955, n. 1402, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera di Bolzano Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 29 agosto 1956, concernente la nomina del Consiglio generale dell'ente;

Ritenuto che occorre provvedere, ai sensi dell'art. 7 dello statuto, alla nomina del vice presidente;

Vista la proposta del Consiglio generale predetto;

Sentito il Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Il comm. Lino Ziller è nominato vice presidente dell'ente autonomo « Fiera di Bolzano Campionaria internazionale », con sede in Bolzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1956

Il Ministro: *Cortese*

(6211)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Considerata la necessità, fino a quando rimarrà chiuso al traffico il Canale di Suez, di stabilire i noli anche per i trasporti marittimi, via Gibilterra, diretti dall'Italia in porti australiani e sud africani;

Sentito il parere della Commissione tecnico-consultiva per l'emigrazione;

Determina

1. — Per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1957 i noli massimi di 3ª classe, con sistemazione in dormitori o cabine con più di sei posti, da praticarsi per il trasporto transoceanico degli emigranti in partenza da porti italiani con navi di qualsiasi bandiera, aventi età non superiore ai 25 anni e con velocità reale non inferiore a 14 miglia, sono fissati come segue:

Sud America:		
Brasile	L.	136.000
Plata	»	146.000
Centro America-Sud Pacifico:		
La Guayra	L.	136.000
Barranquilla-Cristobal	»	146.000
Buenaventura-Punà-Guayaquil	»	184.000
Callao-Habana-Acapulco	»	200.000
Valparaiso ed altri scali del Cile	»	226.000
Nord Pacifico:		
Punta Arenas di Corinto-La Libertad-San José de Guatemala	L.	184.000
Los Angeles-San Francisco	»	220.000
Vancouver	»	231.000
Sud Africa (via Canale di Suez)		
Mombasa-Zanzibar	L.	123.000
Beira	»	129.000
Durban	»	133.000
Capetown	»	137.000
Sud Africa (via Gibilterra, fino a quando non sarà riaperto al traffico marittimo il Canale di Suez):		
Capetown	L.	129.000
Durban	»	133.000
Beira	»	137.000
Australia (via Canale di Suez):		
Freemantle	L.	230.000
Melbourne-Adelaide	»	236.000
Sydney	»	240.000
Brisbane	»	246.000
Cairns	»	254.000
Australia (via Gibilterra, fino a quando non sarà riaperto al traffico marittimo il Canale di Suez):		
Freemantle	L.	264.000
Melbourne-Adelaide	»	272.000
Sydney	»	276.000
Brisbane	»	282.000
Cairns	»	292.000

Per le navi « Augustus », « Giulio Cesare », « Australia », « Neptunia », « Oceania », « Africa », « Roma » e « Sydney », riconosciute di categoria superiore, viene autorizzata la maggiorazione di nolo nella misura di L. 5000 per le sistemazioni in camerone ed in cabine a più di sei posti e di L. 15.000 per le sistemazioni in cabine a non più di sei posti.

Per le navi « Conte Biancamano » e « Conte Grande », considerate di uguale categoria, il sopranolo è limitato alle sistemazioni in cabine a non più di sei posti nella stessa misura di L. 15.000.

2. — Per le altre navi autorizzate al servizio di emigrazione non aventi i requisiti di età e di velocità di cui al precedente n. 1, i noli vengono fissati come segue:

Sud America:

Brasile	L.	130.000
Plata	»	139.000
Centro America-Sud Pacifico:		
La Guayra	L.	130.000
Barranquilla-Cristobal	»	139.000
Buenaventura-Punà-Guayaquil	»	176.000
Callao-Habana-Acapulco	»	189.000
Valparaiso ed altri scali del Cile	»	215.000
Nord Pacifico:		
Punta Arenas di Corinto-La Libertad-San José de Guatemala	L.	176.000
Los Angeles-San Francisco	»	209.000
Vancouver	»	219.000
Sud Africa (via Canale di Suez):		
Mombasa-Zanzibar	L.	117.000
Beira	»	121.000
Durban	»	124.000
Capetown	»	129.000
Sud Africa (via Gibilterra, fino a quando non sarà riaperto al traffico marittimo il Canale di Suez):		
Capetown	L.	121.000
Durban	»	124.000
Beira	»	129.000
Australia (via Canale di Suez):		
Freemantle	L.	212.000
Melbourne-Adelaide	»	217.000
Sydney	»	222.000
Brisbane	»	226.000
Cairns	»	235.000
Australia (via Gibilterra, fino a quando non sarà riaperto al traffico marittimo il Canale di Suez):		
Freemantle	L.	244.000
Melbourne-Adelaide	»	250.000
Sydney	»	255.000
Brisbane	»	260.000
Cairns	»	270.000

3. — In aggiunta ai noli di cui sopra, vengono autorizzate, per tutte le destinazioni, le seguenti maggiorazioni:

L. 20.000 per le sistemazioni in cabine comuni che abbiano non più di due posti, la cubatura individuale non inferiore a mc. 3,80 e siano fornite di lavandino con acqua corrente e specchio, di un sedile (anche pieghevole) per ogni due persone di un attaccapanni monoposto per ciascun convivente e di un armadietto individuale o di un armadio unico di adeguata capacità;

L. 15.000 per le stesse sistemazioni in cabine comuni da tre a sei posti.

La maggiorazione si applica alle navi di ogni categoria:

L. 24.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili a non più di quattro posti, che abbiano docce e gabinetti privati, se si tratti delle navi riconosciute di categoria superiore di cui agli ultimi due comma del punto 1, e

L. 20.000 per le stesse sistemazioni nelle altre navi.

Il vettore dovrà precisare, in occasione di ciascuna partenza, il numero delle cabine speciali intercambiabili che intende declassare.

4. — In tutti i noli suddetti deve intendersi compresa la tassa portuale di cui al regio decreto-legge n. 1997 del 15 settembre 1923, e successive modifiche.

5. — Il vettore che esplica il servizio per l'Australia è autorizzato ad esigere un supplemento di L. 5000 dagli emigranti destinati ad Adelaide, ove la nave non faccia scalo in quel porto. Tale supplemento si intende a rimborso delle spese di viaggio via terra dal porto di sbarco alla suddetta destinazione da effettuarsi a cura e sotto la responsabilità del vettore stesso.

6. — Per la linea del Nord America (Stati Uniti e Canadà), mentre si fa riserva di stabilire il nolo massimo, si consente in via di ulteriore esperimento che ciascuna Compagnia di navigazione continui a praticare, a seconda delle navi, il nolo libero commerciale notificato ed accettato dal Ministero degli affari esteri in sede di autorizzazione per il trasporto degli emigranti.

Roma, addì 11 dicembre 1956

Il direttore generale Luciano MASCIA

(6229)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dei comuni di Alseno, Bettola, Carpaneto, Castell'Arquato, Castel San Giovanni, Cortemaggiore, Lugagnano e Ponte dell'Olio (Piacenza) quali centri con penuria di abitazioni particolarmente rilevante, ai sensi dell'art. 5 della legge 1° maggio 1955, n. 368.

Con decreto n. 15200.1.B in data 27 luglio 1956 del Ministro per l'interno di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici, i comuni di Alseno, Bettola, Carpaneto, Castell'Arquato, Castel San Giovanni, Cortemaggiore, Lugagnano e Ponte dell'Olio (Piacenza) sono stati riconosciuti centri che presentano penuria di abitazioni particolarmente rilevante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 1° maggio 1955, n. 368.

(6226)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castelvetrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 31 agosto 1956, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1956, registro n. 25 Interno, foglio n. 142, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castelvetrano (Trapani), di un mutuo di L. 26.000.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(6232)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo »

Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1956 (registro n. 25 Agricoltura, foglio n. 346) è stato disposto nei confronti della ditta CAMPANI Maria Luisa di Luigi:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3930 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 24.25.12);

c) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

La liquidazione dell'indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente viene disposta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti in data 20 novembre 1956 (registro n. 25 Agricoltura, foglio n. 256) è stato disposto nei confronti della ditta CARLETTI Angela Maria fu Ugo:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3868, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 128.95.71);

c) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

La liquidazione dell'indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente viene disposta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1956 (registro n. 25 Agricoltura, foglio n. 348) è stato disposto nei confronti della ditta TRENTI Odoardo fu Jacopo:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il «terzo residuo», iscritto in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3851, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 3.14.67);

c) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

La liquidazione dell'indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente viene determinata ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1956 (registro n. 25 Agricoltura, foglio n. 349) è stato disposto nei confronti della ditta VON WESENDONK Franz fu Otto:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il «terzo residuo», iscritto in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3913, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 50.02.19);

c) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

La liquidazione dell'indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente viene disposta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156.

(6220)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di zone di terreno site in comuni di Ancarano e Controguerra (Rettifica).

Con decreto 22 novembre 1956, n. 1541, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stata dichiarata in complessivi ettari 0.69.90 la estensione di zone di terreno in comuni di Ancarano e Controguerra a rettifica del decreto interministeriale n. 19 del 14 maggio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* al n. 142 dell'11 giugno 1956, con cui dette zone vennero trasferite dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato.

(6219)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(1ª pubblicazione). Elenco n. 4.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Rendita 5 % (1953)	236873 (nuda proprietà)	Ferrari Angelica fu Gennaro, minore, sotto la patria potestà della madre Cerutti Delia fu Luigi vedova Ferrari, dom. a Las Laias (Argentina), con usufrutto a quest'ultima	1.250 —
Cons. 3,50 % (1906)	111262	Chiesa parrocchiale di Corcogna, in Isola San Giulio (Novara)	115,50
Rendita 5 % (1935)	11220 (nuda proprietà)	Trotta Maria Cristina fu Michele, minore, sotto la patria potestà della madre Petrilli Evelina fu Raffaele, vedova di Trotta Michele, dom. in Sansevero (Foggia), con usufrutto a quest'ultima	1.490 —
Cons. 3,50 % (1906)	57366	Pio legato di Cardella, in Melilli (Siracusa)	17,50
Id.	58520	Pio legato di Cardella, in Melilli (Siracusa)	3,50
Id.	57929	Opera di Capraro, in Melilli (Siracusa)	3,50
Id.	59945	Opera di Capraro, in Melilli (Siracusa)	21 —
P. Red. 3,50 % (1934)	478470	Pio legato Capraro, amministrato dalla Congregazione di carità di Melilli (Siracusa)	31,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 30 novembre 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(6120)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Red. 3,50 % (1934)	435550	245 —	Di Roberto *Antonio* fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Fariello Anna.	Di Roberto *Antimo* fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Fariello Anna.
Id.	213087	175 —	Quaglia Pietro fu *Andrea*, dom. a Carrù (Cuneo).	Quaglia Pietro fu *Giovanni Andrea*, dom. a Carrù (Cuneo).
Id.	280279	700 —	Come sopra	Come sopra
Id.	443011	945 —	Ghiringhelli Maria fu Fedele, moglie di Fiora *Paolo*, dom. a Torino, vincolata per dote.	Ghiringhelli Maria fu Fedele, moglie di Fiora *Battista Benvenuto Paolo*, dom. a Torino, vincolata per dote.
Rendita 5 % (1935)	217188	520 —	Donatelli *Rosangela* di Antonio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Biella (Vercelli).	Donatelli *Caterina Rosangiola* di Antonio, ecc., come contro.
Id.	246110	75 —	Come sopra	Come sopra
P. Red 5 % (1936)	1665	325 —	Come sopra	Come sopra
Rend. 5 % (1935)	52805	775 —	Molina *Margherita* fu Clemente, moglie di Barbieri Vittorio, dom. a Como.	Molina *Maria Margherita* fu Clemente, ecc., come contro.
Id.	52806	1.550 —	Barbieri Eugenio di Vittorio, dom. a Como, con usufrutto a Molina *Margherita* fu Clemente.	Come contro, con usufrutto a Molina *Maria Margherita* fu Clemente.
Id.	52807	1.430 —	Come sopra	Come sopra
P. Red. 3,50 % (1934)	303684	12.243 —	Ospedale Basso Ragusa Mario in Militello (Catania), con usufrutto a Denaro *Assunta* fu Antonino vedova di *Mario Basso Ragusa*, dom. a Militello.	Ospedale Basso Ragusa Mario in Militello (Catania), con usufrutto a Denaro *Maria Assunta* fu Antonino vedova *Basso La Bianca Mario*, dom. a Militello.
Id.	313944	63 —	Come sopra	Come sopra
Red. 5 % (1935)	236535	7.685 —	Ospedale Basso Ragusa Mario di Militello Val di Catania (Catania) con usufrutto a Denaro *Assunta* fu Antonino vedova *Basso Ragusa*, dom. in Militello.	Come contro, con usufrutto a Denaro *Maria Assunta* fu Antonino vedova di *Basso La Bianca* Mario, dom. in Militello.
Cons. 3,50 % (1906)	859872	514,50	Magliano Maria, Carmela e *Francesca* fu Carlo, minori, sotto la patria potestà della madre Ricci Bianca fu Francesco vedova Magliano, dom. in Imperia Porto Maurizio, con usufrutto a quest'ultima.	Magliano Maria, Carmela e *Franca* fu Carlo, ecc., come contro.
Id.	859871	504 —	Magliano *Francesca* fu Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre Ricci Bianca fu Francesco vedova Magliano.	Magliano *Franca* fu Carlo, minore, ecc., come contro.
P. Red. 3,50 % (1934)	243209	1.260 —	*Vernone* Giovanna fu Gaetano, moglie di *Cafro* Giovanni, dom. a New York.	*Vernoia* Giovanna fu Gaetano moglie, di *Cafaro* Giovanni, dom. a New York.
Id.	274958	980 —	Come sopra	Come sopra
Id.	243219	1.277,50	*Cafro* Giovanni fu Marco, dom. a New York.	*Cafaro* Giovanni fu Marco, dom. a New York.
Id.	274957	980 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 30 novembre 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(6118)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 287

Corso dei cambi del 14 dicembre 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,95	624,93	624,86	624,94	624,95	624,95	624,96	624,97	624,97	624,95
$ Can	649,50	650 —	650 —	650,625	649,05	649,45	650,50	649,50	650,50	650 —
Fr. Sv lib.	145,82	145,83	145,83	145,82	145,75	145,80	145,835	145,82	145,82	145,82
Kr D.	90,68	90,66	90,68	90,65	90,645	90,65	90,67	90,68	90,68	90,65
Kr. N.	88,07	88,08	88,09	88,05	88,05	88,05	88,06	88,08	88,08	88,05
Kr. Sv.	121,41	121,40	121,42	121,40	121,37	121,40	121,40	121,42	121,42	121,40
Fol.	165 —	164,98	165,03	164,98	165,95	164,95	164,98	164,96	164,96	164,95
Fr. B.	12,53	12,53	12,53	12,53	12,525	12,50	12,53625	12,53	12,53	12,525
Fr. Fr.	178,44	178,43	178,40	178,36	178,38	178,45	178,40	178,44	178,44	178,35
Fr. Sv. acc.	143,30	143,28	143,25	143,27	143,27	143,30	143,30	143,30	143,30	143,27
Lst.	1756,37	1756,125	1755,50	1755,625	1755,50	1756,25	1756,125	1756,37	1756,375	1755,875
Dm. occ.	149,80	149,77	149,76	149,76	149,65	149,80	149,75	149,79	149,79	149,77

Media dei titoli del 14 dicembre 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,125
Id. 3,50 % 1902	58,40
Id. 5 % 1935	85,80
Redimibile 3,50 % 1934	80,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	85,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,95
Id. 5 % 1936	95,075
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,225
Id. 5 % (Beni Esteri)	81,30

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	94,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	93,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 dicembre 1956

1 Dollaro USA	624,95
1 Dollaro canadese	650,562
1 Franco svizzero lib.	145,827
1 Corona danese	90,66
1 Corona norvegese	88,055
1 Corona svedese	121,40
1 Fiorino olandese	164,98
1 Franco belga	12,533
100 Franchi francesi	178,38
1 Franco svizzero acc.	143,285
1 Lira sterlina	1755,875
1 Marco germanico	149,755

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria . . Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto . . . . » 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato, di una zona di terreno in destra del fiume Lamone, in località Torri di Mezzano del comune di Ravenna.

Con decreto 30 luglio 1956, n. 250, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato, di una zona di terreno in destra del fiume Lamone, in località Torri di Mezzano del comune di Ravenna, segnata nel catasto dello stesso Comune (Sezione Sant'Alberto) al foglio n. 90, mappale 7, della superficie di mq. 3260 ed indicata nella planimetria rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale di Ravenna il 21 aprile 1952, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6174)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « storia » presso la Facoltà di magistero dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di magistero dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di « Storia », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6253)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 12344/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 19 novembre 1937, n. 3224 R/Gab. con cui alla signora Wielander Berta, nata a Castelbello Ciardes l'11 aprile 1912, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Velandi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 7 novembre 1956 dalla predetta signora Velandi Berta, in atto residente a Laces;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 6223/Gab. del 20 luglio 1956, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano 19 novembre 1937, n. 3224 R/Gab,, è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Velandi Berta, nata a Castelbello Ciardes l'11 aprile 1912 e della figlia Rosa, nata a Castelbello Ciardes il 1° agosto 1937, viene ripristinato nella forma tedesca di Wielander.

Il Sindaco del comune di Laces provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dei paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 1° dicembre 1956

Il Vice Commissario del Governo: MARCHIONE

(6228)

PREFETTURA DI ASCOLI PICENO

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Vista l'istanza del sig. Bruno Paoletig, nato a Fiume il 3 maggio 1911 e residente in questo Comune capoluogo, intesa ad ottenere la riduzione in forma italiana del proprio cognome;

Accertato che detta istanza è stata pubblicata per la durata di un mese e con l'avvertimento che chiunque vi avesse interesse avrebbe potuto proporre opposizioni entro il termine di quindici giorni, all'albo pretorio del comune di Ascoli Piceno ed a quello di questa Prefettura;

Ritenuto che avverso di essa non è stata prodotta, nei termini di cui sopra, alcuna opposizione;

Ritenuto che non vi sono motivi per non accogliere la istanza;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, col quale venne estesa a tutti i territori annessi allo Stato italiano la applicabilità delle norme di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Visto l'art. 2 del citato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Al sig. Bruno Paoletig, nato a Fiume il 3 maggio 1911 e residente in questo Capoluogo di provincia alla via del Colombo n. 5, è concessa la riduzione del proprio cognome nella forma italiana da Paoletig in Paoletti.

Ascoli Piceno, addì 4 dicembre 1956

p. *Il prefetto*: GRANATO

(6227)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 112/84304 San., del 31 dicembre 1952, con il quale è stato bandito il concorso per titoli e per esami ai posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Bologna;

Visti i verbali trasmessi a questo ufficio dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.13/10561 del 16 luglio 1955, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Osti Umberto	punti	64,293
2. Maestri Domenico	»	57,108
3. Amadei Alessandro	»	57,050
4. Galuppi Domenico	»	55,538
5. Pirrone Giovanni	»	55,440
6. Schipa Franco	»	53,712
7. Valillo Raffaele	»	53,578
8. Lodini Elio Dante	»	53,125
9. Beccari Gian Luigi	»	53,116
10. Bottau Pasquale	»	53,068
11. Pedrelli Luigi	»	52,508
12. Novi Luciano	»	52,216
13. Ripoli Renzo	»	52,108
14. Calanchi Guido	»	51,709
15. Prata Pietro	»	51,277
16. Vitolo Enrico (invalido di guerra)	»	51,268
17. Marcucci Michele	»	51,137
18. Melloni Francesco	»	51,041
19. Turci Francesco	»	50,983
20. Santelmo Guido	»	50,760
21. Galassini Mario	»	50,612
22. Rogni Fabio	»	50,341
23. Parpagnoli Riccardo	»	50,312
24. Righetti Antonio (invalido civile per servizio)	»	49,918
25. Cavazza Mario	»	49,375
26. Ciancio Giuseppe	»	49,358
27. Naldi Bruno	»	49,341
28. Biso Dante	»	49,252
29. Buttelli Mario	»	49,038
30. Borini Lorenzo	»	49,015
31. Fiorio Walter	»	48,697
32. Cigarini Giorgio	»	48,676
33. Corvi Angelo	»	48,659
34. Gaggioli Linicio	»	48,656
35. Bonazzi Giorgio	»	48,474
36. Benfenati Adamo	»	48,228
37. Galassini Angelo	»	48,167
38. Manzoni Carlo	»	47,934
39. Masi Vittorio	»	47,750
40. Poggi Gastone	»	47,728
41. Curlo Francesco	»	47,526
42. Ciancamerla Giovanni	»	47,424
43. Mangani Giuseppe	»	47,250
44. Mulè Francesco	»	47,233
45. Morini Mario		47,183
46. Faglioni Gualberto		47,120
47. Morini Armando	»	46,875
48. Bernardini Antonio	»	46,695
49. Franceschini Giorgio fu Giovanni		46,567
50. Rolandelli Pier Luigi	»	46,500
51. Maso Giuseppe	»	46,355

52. Giovanardi Ernesto	punti 46,327
53. Innamorati Fulvio	» 46,093
54. Sandri Sergio	» 46,031
55. Conconi Luigi	» 45,941
56. Roveri Cesare	» 45,422
57. Magnani Mario	» 45,336
58. Loreti Loris	» 45,235
59. Malaguti Guglielmo	» 45,230
60. Pancaldi Alfonso	» 44,971
61. Tolomelli Paolo	» 44,625
62. Biagi Luciano	» 44,508
63. Capucci Guido	» 44,507
64. Gelmetti Pietro	» 44,437
65. Chelfi Mino	» 44,292
66 Gnudi Irnerio	» 44,272
67. Lucini Riccardo	» 44,093
68. Cenciotti Leonida	» 43,887
69. Imbriani Cesare	» 43,825
70. Bortolan Bruno	» 43,461
71. De Poli Mario	» 43,132
72. Poggi Cesare	» 43,000
73. Corradini Luigi	» 42,740
74. Gorni Romano	» 42,471
75. Carissimo Giacomo	» 42,451
76. Lanzoni Romolo	» 42,276
77. Lanzoni Corinto	» 41,327
78. Della Casa Vinicio	» 41,187
79. Agliardi Manlio	» 41,000
80. Poletti Giorgio	» 40,887
81. Snichelotto Lino	» 40,750
82. Smaldone Aldo	» 40,500

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bologna, addì 29 ottobre 1956

Il prefetto: GAIPA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 55/62494 San., in data 29 ottobre 1956, con il quale si approva la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a tredici posti di medico condotto vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto numero 112/84304 San. del 31 dicembre 1952;

Esaminate le domande dei concorrenti per quanto concerne l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso citato in premessa per le sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Vitolo Enrico, invalido di guerra: Bologna, 7ª condotta;

2) Righetti Antonio, invalido civile per servizio: Granarolo Emilia, 1ª condotta capoluogo;

3) Maestri Domenico: Galliera, 1ª condotta;

4) Amadei Alessandro: Imola, 6ª condotta San Prospero;

5) Galuppi Domenico: Mordano, condotta unica;

6) Pirrone Giovanni: Malalbergo, 2ª condotta Altedo,

7) Schipa Franco: San Giovanni in Persiceto, 4ª condotta settentrionale;

8) Valillo Raffaele: Tossignano, condotta Tossignano;

9) Beccari Gian Luigi: Marzabotto, 1ª condotta;

10) Pedrelli Luigi: Gaggio Montano, condotta di Santa Maria di Villiana;

11) Novi Luciano: Grizzana, 2ª condotta;

12) Ripoli Renzo: Grizzana, 1ª condotta;

13) Calanchi Guido: Monghidoro, 2ª condotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bologna, addì 28 novembre 1956

Il prefetto: GAIPA

(6184)

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 41/48798 San. in data 22 agosto 1956, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di osterica condotta vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto n. 22/10029 San. del 20 marzo 1952;

Visto il proprio decreto n. 42/48799 San. in data 22 agosto 1956, con il quale si assegnavano alle ostetriche vincitrici le condotte poste a concorso;

Visto che la 1ª condotta di Castel di Casio, a seguito di rinuncia dell'ostetrica Bernardi Aldina (6ª in graduatoria) vincitrice della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che le ostetriche: Terzi Clementina (7ª in graduatoria) e Zucchi Neve (10ª in graduatoria) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che l'ostetrica Fenara Iolanda (11ª in graduatoria) ha diritto alla nomina a termine di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Fenara Iolanda fu Attilio in Panzacchi, è dichiarata vincitrice della 1ª condotta ostetrica di Castel di Casio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 27 novembre 1956

Il prefetto: GAIPA

(6185)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.